# GAZZETTA UFFICIALE

## DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — MARTEDI 22 MAGGIO — NUM. 120




## SOMMARIO



# PARTE UFFICIALE

## LEGGI E DECRETI

SIRE,

Già da più anni alcune Università straniere come Leida, Upsala, Edimburgo, Kiew, Heidelberg, hanno messo in onore l'uso di celebrare il ritorno secolare della loro fondazione con feste solenni, chiamando a parteciparne eminenti scienziati di tutte le nazioni e delegati di altre Università e di Istituti scientifici.

Era decoroso che il nobile esempio fosse seguito dall'Italia, e che si cominciasse da Bologna, che da per tutto fu venerata come l'*Alma Mater studiorum*; ed era dovere di cortesia internazionale e di fraternità letteraria che noi usassimo agli stranieri le medesime cortesie che essi prodigarono a noi.

Bene per ciò fece Bologna invitando i dotti e pregando Università e Accademie a farsi rappresentare alla festa colla quale nel prossimo giugno essa celebrerà il compiersi dell'ottavo secolo dalle origini del suo celeberrimo studio; ed ora desidera di onorare sè e i più illustri fra gli invitati conferendo a questi la laurea dottorale *honoris causa*.

Cotesta laurea, ch'era il sommo degli onori nell'Ateneo bolognese, non sopravvisse oggi se non in Inghilterra, in Germania e dove le Università hanno mantenuto i loro antichi statuti, non già in Italia dove le forme del reggimento libero ed autonomo furono distrutte dal principato assoluto.

Di una laurea siffatta esclusivamente onorifica e senza effetti giuridici, non si trova menzione nelle nostre leggi vigenti. Soltanto nell'articolo 140 della legge 13 novembre 1859 è detto in quali casi può essere conferita la laurea senza esami, per mezzo di decreto Reale, udito il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione.

Nel caso presente, singolarissimo, io credo che si possa aver fiducia nelle Facoltà di quell'insigne Ateneo, autorizzando ciascuna di esse a deliberare sui nomi degli illustri stranieri da onorarsi; e sono persuaso che esse risponderanno alla fiducia del Governo in modo da tutelare il decoro proprio e della Nazione, concedendo il grado di dottore *honoris causa* soltanto a pochi scienziati dei più chiari intervenuti o no a questa festa della scienza.

*Il Numero* **5410** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto.*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del Rettore della R. Università di Bologna perchè questa, celebrandosi l'ottavo centenario di sua fondazione, sia autorizzata a conferire lauree *honoris causa* a stranieri d'alta fama scientifica o letteraria;

Veduto l'articolo 140 della legge 13 novembre 1859 sulla Pubblica Istruzione;

Udito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. Università di Bologna nell'occasione che celebrerà l'ottavo centenario dalla sua fondazione, è autorizzata a conferire lauree *honoris causa* in numero limitato, a stranieri di alta fama scientifica o letteraria presenti o no alla cerimonia.

Art. 2°.

La designazione dei laureandi sarà fatta dalle singole facoltà, legalmente costituite, e sarà laureato chi abbia ottenuto i due terzi di voti favorevoli sul totale dei votanti.

Art. 3°.

Il diploma delle lauree *honoris causa* farà menzione della facoltà che conferisce la laurea e sarà sottoscritto dal Rettore della Università e dal Preside della Facoltà anzidetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **5398** *(Serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda colla quale il Sindaco di Savona (Genova), in relazione a conformi deliberazioni del Consiglio municipale, chiede che quel comune sia autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 15, 16, 17, e il primo capoverso dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892 (Serie 3ª), per provvedere al miglioramento delle condizioni igieniche dell'abitato, ed in ispecie all'esecuzione del prolungamento di via Paleocapa, giusta il progetto in data 17 ottobre 1887, compilato dall'ingegnere civico Carlo Tissoni;

Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale di Savona (Genova) in data 3 marzo 1886, 10 gennaio e 22 ottobre 1887;

Veduto il voto motivato emesso addì 2 settembre 1886 dalla Deputazione provinciale di Genova in omaggio al disposto dell'articolo 19 del regolamento approvato con Regio decreto 12 marzo 1885, N. 3003, (Serie 3ª);

Veduti i pareri formulati dall'ufficio degli ingegneri sanitari in sedute 29 gennaio e 9 aprile 1888;

Veduti gli articoli 18 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892, (Serie 3ª) e 19 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, N. 3003, (Serie 3ª);

Veduta la legge 16 giugno 1887, N. 4614, (Serie 3ª);

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

Il comune di Savona (Genova) è autorizzato ad applicare le disposizioni contenute negli articoli 12, 15, 16, 17 e primo capoverso dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, N. 2892 (Serie 3ª), per provvedere al miglioramento delle condizioni igieniche dell'abitato, ed in ispecie all'esecuzione del prolungamento di via Paleocapa, giusta il progetto in data 17 ottobre 1887 compilato dall'ingegnere civico Carlo Tissoni.

Articolo 2.

Tutte le opere da eseguirsi in seguito alla presente autorizzazione sono dichiarate di pubblica utilità, e dovranno esser compiute in tre anni.

La planimetria generale dei lavori sarà d'ordine Nostro munita del visto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

---

*Il Numero* **5403** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Visto l'art. 967 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Marina mercantile approvato con Regio decreto 20 novembre 1879 n. 5166 (Serie 2ª);

Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico*

Sono approvati e resi esecutori dal 1. giugno p. v. gli annessi regolamenti per il servizio di pilotaggio nei porti di Ancona e Savona, firmati d'ordine Nostro dal Ministro della Marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1888.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per il servizio di pilotaggio nel porto di Ancona.*

Art 1.

È instituito nel porto di Ancona un corpo di piloti pratici non eccedente il numero di nove, compreso il capo pilota.

Entro questo limite il Ministero, sulla proposta del capitano di porto, determinerà il numero di piloti da nominarsi a seconda dei bisogni.

Art. 2.

I piloti presteranno una cauzione di L. 800.

Art. 3.

Il pilotaggio sarà facoltativo tanto all'entrata quanto all'uscita del porto pei bastimenti di qualunque nazione.

Art. 4.

La mercede dovuta ai piloti pratici e comune ai bastimenti a vela ed a vapore è stabilita in cent. otto per ogni tonnellata netta di registro, e non potrà essere inferiore alle lire quindici come non potrà eccedere le lire 100 qualunque sia la portata del bastimento pilotato.

Il tonnellaggio netto delle navi sarà desunto dalle carte di bordo.

Art. 5.

I piloti pratici dovranno essere provvisti di due barche aventi all'incirca le dimensioni seguenti:

Lunghezza metri 7, 40
Larghezza » 1, 90
Altezza » 0, 85

Art. 6.

Le barche e tutti gli attrezzi occorrenti pel servizio di pilotaggio dovranno essere provveduti dal capo dei piloti.

Le medesime saranno, a loro spese, mantenute sempre in istato di servibilità a tali da potere all'occasione essere armate almeno di otto remi.

Art. 7.

I piloti pratici saranno obbligati a prestare l'opera loro nel raggio di cinque miglia dal porto permettendolo il tempo.

Art. 8.

Se per ritardo dei piloti la nave è presa a pilotare dentro del molo nord, non sarà dovuta mercede di pilotaggio.

Art. 9.

La mercede dovuta per l'ormeggio delle navi nei casi specificati dall'articolo 954 del Regolamento marittimo, è fissato in lire 15.

D'ordine di S. M.
*Il Ministro della Marina*
B. Brin.

---

Regolamento *per il servizio di pilotaggio nel porto di Savona.*

Art. 1.

È instituito nel porto di Savona un corpo di piloti pratici composto di dodici individui compreso il capo pilota.

Art. 2.

I piloti presteranno una cauzione di L. 1200.

Art. 3.

Il pilotaggio sarà facoltativo tanto all'entrata quanto alla uscita pei bastimenti di qualunque nazione.

Art. 4.

I piloti pratici dovranno essere provveduti d'una barca a vapore e di due altre barche di dimensioni non inferiori alle seguenti:

Lunghezza metri 7, 30
Larghezza » 2, 10
Altezza » 0, 81

Essi avranno l'obbligo di mantenerle sempre in istato di funzionare, e di provvedere a proprie spese alle occorrenti riparazioni e sostituzioni.

Art. 5.

La mercede dovuta ai piloti pratici, comune ai bastimenti a vela ed a vapore, è stabilita in sei centesimi per ogni tonnellata netta di registro, e non potrà essere inferiore a lire 15 come non potrà eccedere le lire 100 qualunque sia la portata del bastimento pilotato.

Essa sarà però aumentata di lire 15 all'entrata e di lire 7,50 all'uscita per tutti i bastimenti stati pilotati colla barca a vapore, ma dovrà soltanto esigersi quando dai capitani sia richiesto l'uso di detta barca a vapore.

Il tonnellaggio netto delle navi sarà desunto dalle carte di bordo.

Art. 6.

I piloti pratici saranno obbligati ad attendere i bastimenti alla distanza di due miglia almeno dalla punta del molo delle Casse nella zona compresa fra Zinola a ponente e il Capo Celle a levante.

In questa stessa zona si dovranno lasciare i bastimenti pilotati alla uscita del porto.

D'ordine di S. M.
*Il Ministro della Marina*
B. Brin.

---

*Il N.* **5363** (*Serie 3ª*) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

**UMBERTO I**
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Visti la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento approvato col Nostro decreto 21 luglio stesso anno, n. 3070;

Visti la legge 15 agosto 1867, n. 3848, ed il relativo regolamento approvato col Nostro decreto 22 agosto stesso anno, n. 3852;

Visto l'articolo 24 della legge 7 luglio 1868, n. 4490, e gli articoli 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed 1 dell'allegato *N* di quest'ultima legge:

Visti i Nostri decreti 6 gennaio 1867, n. 3546, 17 febbraio 1870, n. 5519 e 2 settembre 1880, n. 5644;

Visti gli atti verbali di presa di possesso dei beni, operata per gli effetti della soppressione degli Enti morali ecclesiastici indicati negli elenchi annessi al presente decreto;

Viste le liquidazioni della rendita dei beni stabili devoluti al demanio, e di quella corrispondente alla tassa straordinaria del 30 per cento sul patrimonio degli Enti morali ecclesiastici suddetti;

Sulla proposta dei Ministri del Tesoro e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Sentita la Commissione centrale di sindacato, istituita dall'articolo 8 della suddetta legge 15 agosto 1867;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite liquidate per i beni devoluti al Demanio e quelle corrispondenti alla tassa straordinaria del 30 per cento sull'intiero patrimonio degli Enti morali ecclesiastici soppressi, indicati negli elenchi *A B C D E F G H I* controfirmati dai Nostri ministri del Tesoro e di Grazia e Giustizia e dei Culti, ed annessi al presente decreto, sono rispettivamente accertate nelle somme annue esposte nelle colonne 5 e 6 degli elenchi stessi.

Sono parimenti accertate nelle somme esposte nella colonna 10 degli anzidetti elenchi, le rate di rendita pel tempo decorso dalle prese di possesso dei beni immobili operate per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali ecclesiastici sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio in esecuzione del Nostro decreto 17 febbraio 1870, n, 5519.

Art. 2.

In relazione al primo comma dell'articolo precedente per effetto della liquidazione del patrimonio degli enti morali indicati nei suddetti elenchi, sono accertate, giusta le risultanze del prospetto riepilogativo, allegato *K*, controfirmato dai Nostri ministri del Tesoro e di Grazia e Giustizia e dei Culti, annesso al presente decreto, in complessive lire quattromila cinquecento quarantatrè e centesimi ottantanove (4,543.89) l'annua rendita 5 per cento da inscriversi sul Gran libro del Debito pubblico a favore del Fondo per il Culto, con decorrenza dal 1. gennaio 1888 ed in complessive lire duecento diciannovemila cento dieci e centesimi ventisei (219,110,26) la somma delle rate di rendita maturate a favore dello stesso fondo per il culto a tutto dicembre 1887.

L'anzidetta rendita annua e relativi arretrati saranno conteggiati nei modi di legge colla rendita inscritta a favore del Fondo per il Culto, in esecuzione dei Nostri decreti 6 gennaio 1867, n. 3546 e 2 settembre 1880, numero 5644.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1888.

UMBERTO.

G. Zanardelli.
A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Allegato **A** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

| Numero progressivo | DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso | SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso | | RENDITA ANNUA | | DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 | | Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto | Rata della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Comune | Provincia | dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio | corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico | Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6 | Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Monastero delle Maestre Pie in (1) | Genzano | Roma | » | » | 14 64 | » | 1 luglio 1882 | » |

Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1888, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1887, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8. . . . . L. »

Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita liquidate a tutto dicembre 1887 . . . . . . . . L. »

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 107 dell'allegato *K* annesso al R. decreto 3 agosto 1882, n 973 (Serie 3ª).

Roma, addì 22 marzo 1888.

Visto d'ordine di S. M.

*Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:* ZANARDELLI.

Allegato **B** — *Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0[0 da inscriversi sul Gran Libro*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

| Numero progressivo | DENOMINAZIONE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso | SEDE dell'Ente morale ecclesiastico soppresso | | RENDITA ANNUA | | DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 | | Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto | Rata della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Comune | Provincia | dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio | corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0[0 imposta sul patrimonio ecclesiastico | Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6 | Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Canonicato 2.do Piordi e Cappella della Flagellazione in. . . . . | Formello | Roma | 398 93 | 194 99 | 203 94 | » | 1° luglio 1884 | » |

Facendosi luogo all'iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1888 si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9, le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1887 sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . L. »

Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 per 0[0 liquidate a tutto dicembre 1887 L. »

Roma, addì 22 marzo 1888.

Visto d'ordine di S. M.

*Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:* ZANARDELLI.

*del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico* e 15 agosto 1867, n. 3848).

| RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO | | | | | RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE | | | Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18 | Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866 | sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868 | sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870 | sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9 | TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14 | 8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 | 13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14 | TOTALE — Colonne 16 + 17 | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| » | » | » | 101 75 | 101 75 | » | 13 43 | 13 43 | 88 32 | » |
| » | » | » | 80 52 | 80 52 | » | 10 63 | 10 63 | 69 89 | » |
| » | » | » | 182 27 | 182 27 | » | 24 06 | 24 06 | 158 21 | » |

Visto d'ordine di S. M.
*Il Ministro del Tesoro:* MAGLIANI.

*del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico* e 15 agosto 1867, n. 3848).

| RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO | | | | | RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE | | | Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18 | Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866 | sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868 | sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870 | sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9 | TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14 | 8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 | 13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14 | TOTALE — Colonne 16 + 17 | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| » | » | » | 1896 08 | 1896 08 | » | 250 28 | 250 28 | 1645 80 | 327 18 |
| » | » | » | 713 79 | 713 79 | » | 94 22 | 94 22 | 619 57 | » |
| » | » | » | 2609 87 | 2609 87 | » | 344 50 | 344 50 | 2265 37 | 327 18 |

Visto d'ordine di S. M.
*Il Ministro del Tesoro:* MAGLIANI.

Allegato **C** — ***Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0|0 da inscriversi sul Gran Libro***
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036,

| Numero progressivo | DENOMINAZIONE dell' Ente morale ecclesiastico soppresso | SEDE dell' Ente morale ecclesiastico soppresso | | RENDITA ANNUA | | DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 | | Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto | Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Comune | Provincia | dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio | corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0\|0 imposta sul patrimonio ecclesiastico | Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6 | Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Istituzione di Sant'Antonio da Padova in . . . . . . . . | Futani | Salerno | 37 47 | 26 20 | 11 27 | » | 1° gennaio 1885 | » |
| | Facendosi luogo all'inscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1888, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1887, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . L. | | | | | | | | » |
| | Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0\|0 liquidate a tutto dicembre 1887 . L. | | | | | | | | » |

Roma, addì 22 marzo 1888.

Visto d'ordine di S. M.
*Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:* ZANARDELLI.

Allegato **D** — ***Elenco degli Enti morali ecclesiastici soppressi e delle rendite 5 0|0 da inscriversi sul Gran Libro***
(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036;

| Numero progressivo | DENOMINAZIONE dell' Ente morale ecclesiastico soppresso | SEDE dell' Ente morale ecclesiastico soppresso | | RENDITA ANNUA | | DIFFERENZA fra le rendite esposte nelle col. 5 e 6 | | Decorrenza stabilita nelle liquidazioni per la iscrizione o per la prelevazione delle rendite a credito od a debito del Fondo per il culto | Rate della rendita accertata per la tassa di manomorta liquidate pel tempo decorso dalla presa di possesso dei beni immobili operata per gli effetti della conversione ordinata dalla legge 7 luglio 1866 fino al giorno in cui entrò in vigore la legge di soppressione, e già pagate agli investiti degli Enti morali sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Comune | Provincia | dovuta pei beni stabili devoluti al Demanio | corrispondente alla tassa straordinaria del 30 0\|0 imposta sul patrimonio ecclesiastico | Credito del Fondo per il culto *per rendita annua da inscriversi* sul Gran Libro — Colonne 5 — 6 | Debito del Fondo per il culto *per rendita annua da prelevarsi* a favore del Demanio a saldo tassa 30 %. - Col. 6—5 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Convento del Carmine in (1) . | Siracusa | Siracusa | » | 5 52 | » | 5 52 | 1° luglio 1885 | » |
| 2 | Monastero dell'ordine di S. Benedetto sotto il titolo della SS. Annunziata in (2) . . . . | Id. | Id. | » | 14 42 | » | 14 42 | | » |
| | Ammontare complessivo delle rendite annue e dei relativi arretrati liquidati a tutto giugno 1885 . . . . . . . . L. | | | » | 19 94 | » | 19 94 | | » |
| | Facendosi luogo alla iscrizione della rendita con decorrenza dal 1° gennaio 1888, si aggiungono alle rate arretrate liquidate fino all'epoca indicata nella colonna 9 le rate maturate nel tempo decorso dalla detta epoca a tutto dicembre 1887, sul complessivo ammontare delle rendite annue esposte nelle colonne 7 e 8 . . . . L. | | | | | | | | » |
| | Ammontare complessivo delle rate arretrate di rendita e di tassa del 30 0\|0 liquidate a tutto dicembre 1887. L. | | | | | | | | » |

(1) Iscrizione suppletiva - vedi n. 12 dell'allegato *C* annesso al R. decreto 12 agosto 1878, n. 462 (Serie 2ª).

Roma, addì 22 marzo 1888.

Visto d'ordine di S. M.
*Il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti:* ZANARDELLI.

*del Debito Pubblico a favore del Fondo per il Culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico* • 15 agosto 1867, n. 3848).

| RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO | | | | | RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE | | | Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18 | Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866 | sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868 | dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870 | dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9 | TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14 | 8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 | 13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14 | TOTALE — Colonne 16 + 17 | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| » | » | » | 51 47 | 51 47 | » | 6 79 | 6 79 | 44 68 | 360 04 |
| » | » | » | 33 81 | 33 81 | » | 4 46 | 4 46 | 29 35 | » |
| » | » | » | 85 28 | 85 28 | » | 11 25 | 11 25 | 74 03 | 360 04 |

Visto d'ordine di S. M.
*Il Ministro del Tesoro:* MAGLIANI.

*del Debito Pubblico a favore del Fondo per il culto in esecuzione delle leggi di liquidazione dell'Asse ecclesiastico* • 15 agosto 1867, n. 3848).

| RATE ARRETRATE LIQUIDATE A FAVORE DEL FONDO PER IL CULTO | | | | | RITENUTA PER IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE | | | Credito del Fondo pel culto *per rate arretrate di rendita* depurate dalla ritenuta per imposta di ricchezza mobile — Colonne 15 — 18 | Debito del Fondo pel culto *per rate arretrate di tassa del 30 0/0* liquidate sulla rendita esposta nella col. 8 dal 4 settembre 1867, oppure dalla presa di possesso dei beni d'ogni natura fino all'epoca indicata nella col. 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sulla rendita esposta nella colonna 5 dalla presa di possesso di beni stabili a tutto il 3 settembre 1867 per gli Enti morali soppressi dalla legge 7 luglio 1866 | sulla rendita esposta nella colonna 7: dal 4 settembre 1867 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1868 | dal 1° gennaio 1869 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili a tutto dicembre 1870 | dal 1° gennaio 1871 oppure dalla presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella col. 9 | TOTALE — Colonne 11 + 12 + 13 + 14 | 8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13 | 13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 14 | TOTALE — Colonne 16 + 17 | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 98 39 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 257 04 |
| » | | » | » | » | » | » | » | » | 355 43 |
| » | » | » | » | » | » | » | » | » | 49 85 |
| » | » | | » | » | » | » | » | » | 405 28 |

(2) Iscrizione suppletiva - vedi n. 7 dell'allegato *J* annesso al R. decreto 24 aprile 1877, n. 3869 (Serie 2ª).

Visto d'ordine di S. M.
*Il Ministro del Tesoro:* MAGLIANI.

**(Continua)**

*Continuazione del Regolamento annesso al R. decreto num. 5379, pubblicato nella* Gazzetta *di sabato 19 maggio n. 118.* (Vedi num. 119).

Art. 21.

Nelle visite, di cui all'articolo precedente, il Guardiano deve attentamente esaminare lo stato del corso d'acqua e dell'arginatura affidatigli, e curare altresì che non siano commessi abusi od arbitrii contro alle disposizioni sulla polizia delle acque pubbliche.

Ogni qualvolta scopra guasti agli argini, o ad altre opere, od infrazioni alle leggi di polizia fluviale, procederà al loro accertamento nel modo determinato al titolo VI del presente Regolamento.

Sarà apposto ai Guardiani come mancanza anche il ritardo nel denunziare una trasgressione che conoscessero o dovessero conoscere.

Art. 22.

Ogni Guardiano è tenuto di eseguire, o solo, o col sussidio di altri, tutti quei piccoli lavori in terra, in legna od in pietrame che occorrono a riparare o prevenire guasti nelle arginature e nei loro accessori, ed anche lavori ordinati dagl'Ingegneri o dal Custode, non esclusi quelli di mantenimento della carreggiata sugli argini strade, quando l'obbligo della loro manutenzione non spetti ad altri.

Potrà essere impiegato anche a sussidio delle manovre dei sostegni di navigazione e delle chiaviche esistenti nelle opere idrauliche di prima e di seconda categoria, oppure a portare i dispacci d'ufficio.

I Guardiani dovranno registrare quotidianamente le altezze agli idrometri che loro saranno affidati (Modello n. 1). In tempo di piena varranno le disposizioni dello articolo 50

Giunta una piena al colmo, è obbligo del Guardiano di piantare i paletti che ne demarcano il pelo.

Art. 23.

I Guardiani devono stare sull'argine dall'alzata del sole al tramonto, tranne le ore pel riposo, le quali vengono stabilite in un'ora e mezza nell'inverno, in tre ore e mezza nell'estate e in due ore e mezzo nelle stagioni medie, da fissarsi dall'Ingegnere capo secondo le consuetudini locali.

Art 24

I Guardiani, quando sono richiesti, accompagnano gl'Ingegneri e i Custodi per prestare l'opera loro in rilievi od altro, e per ricevere quegli ordini o istruzioni che loro fossero dati.

Art 25.

L'Ingegnere di sezione ad anche i Custodi, nei tronchi soggetti alla loro vigilanza, potranno riunire in isquadra due o più Guardiani per far eseguire lavori in terra, in legna od in pietrame in un punto qualsiasi del corso d'acqua, od anche per servire nei rilievi.

Art. 26.

Ciascun Guardiano sarà fornito di un libretto dove il Custode, nelle sue visite settimanali, dovrà registrare il luogo, il giorno e l'ora in cui lo avrà incontrato, il lavoro cui attendeva, quello eseguito dopo la visita antecedente, e quello che reputerà di dover ordinare (Modelli n. 2 e 3).

Art. 27.

Nell'esercizio delle loro attribuzioni i Guardiani dovranno sempre portare la piastra accennata all'articolo 19, e serbare in ogni circostanza un contegno fermo, ma conciliativo ed urbano.

Art. 28.

Resta ai Guardiani proibito, sotto pena d'immediato licenziamento, di chiedere od accettare mancie o doni di qualsiasi sorta da qualunque persona avente interesse diretto o indiretto con le loro attribuzioni.

Sarà ritenuta come mancanza l'occupazione che essi assumessero per incarico di terzi, distraendosi così dal servizio loro assegnato.

Art. 29.

I doveri dei Guardiani pel servizio di guardia in tempo di piena sono determinati nel Titolo III di questo Regolamento.

Art. 30

In caso di malattia dovrà il Guardiano renderne subito avvertito il Custode, producendo il relativo certificato medico, quando essa si protragga per più di tre giorni: e qualora perduri oltre un mese, dovrà farsi sostituire da persona idonea accetta all'Ingegnere di sezione.

In qualunque caso la sostituzione non potrà durare oltre un anno.

Art. 31.

Le mancanze dei Guardiani all'adempimento dei doveri loro imposti dal presente Regolamento verranno punite come segue:

Alla prima mancanza verrà ammonito; alla seconda gli sarà inflitta l'ammenda di due lire; alla terza l'ammenda di cinque lire; alla quarta la pena della sospensione dal servizio e dal salario per un tempo non minore di cinque, nè maggiore di dieci giorni; alla quinta verrà licenziato.

Non si terrà conto delle mancanze precedenti per l'effetto del graduale aggravamento di pena prestabilito, se sia trascorso più di un biennio dall'ultima punizione.

Le mancanze gravi saranno immediatamente punite col licenziamento.

Art. 32

Spetta all'Ingegnere capo, sulla proposta dell'Ingegnere di sezione, di infliggere ai Guardiani le ammende e pene di cui all'articolo precedente, meno il licenziamento, che sarà decretato dal Prefetto sulla proposta dell'Ingegnere capo

Art. 33.

Le ammende di cui sopra saranno dall'Ingegnere capo fatte trattenere mediante analoga annotazione nelle Note nominative, che mensilmente vengono trasmesse all'Intendenza di Finanza pel pagamento del salario.

Art. 34.

Tutte le ammende e pene suddette verranno registrate nel libretto di cui all'articolo 26.

Delle sospensioni sarà ogni volta reso consapevole il Prefetto.

TITOLO SECONDO.

**Cooperazione ai rilievi per progetti, e vigilanza all'esecuzione dei lavori.**

CAPO I. — **Cooperazione ai rilievi per progetti.**

Art. 35

Riportato l'assenso dell'Ingegnere capo, l'Ingegnere di sezione chiamerà i Custodi a coadiuvarlo nei rilievi di campagna.

I Guardiani serviranno come canneggiatori e manuali per tutti i suddetti rilievi.

CAPO II. — **Vigilanza all'esecuzione dei lavori.**

Art 36.

Il Custode vigila d'ordinario i lavori che si eseguiscono nel tronco a lui affidato.

Art. 37.

Qualora se ne riconosca il bisogno per la entità di un lavoro, o per la contemporanea esecuzione di lavori in diverse località, o per altre circostanze, potrà il Custode del tronco essere coadiuvato o sostituito dal Guardiano del medesimo; ed anche potranno essere delegati alla sorveglianza dei lavori di un tronco Custodi o Guardiani di altri tronchi.

Per lavori di speciale importanza si potranno delegare gli Aiutanti del Genio Civile.

Art. 38.

I Custodi incaricati della vigilanza dei lavori in corso di esecuzione devono trovarsi sulla località la mattina prima che gli operai si mettano al lavoro, e restarvi permanentemente sino alla sera, senza allontanarsene per qualsivoglia motivo.

In caso d'impedimento assoluto, per malattia o per altra grave causa, il Custode deve avvisare in tempo utile l'Ingegnere direttore dei lavori per gli opportuni provvedimenti.

Art. 39.

Prima che si ponga mano ai lavori, i Custodi destinati a vigilarne l'esecuzione, devono farsi un estratto del progetto e delle relative prescrizioni tecniche ed amministrative, e tenerlo continuamente presso di loro sul luogo del lavoro.

Art. 40.

I Custodi intervengono alla consegna dei lavori che l'Ingegnere direttore farà agli appaltatori; ed in tale circostanza prendono nota di tutte le speciali istruzioni che sono loro date dall'Ingegnere medesimo, per tenerne conto e farle scrupolosamente osservare nel corso della esecuzione.

*(Continua).*

# NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

**Disposizioni** *fatte nel personale dipendente dal Ministero dell'Interno:*

Con RR. decreti dell'8 aprile 1888:

Minola cav. dott. Giuseppe, consigliere di 1° grado e di 1ª classe nell'amministrazione provinciale, collocato a riposo.

Spacca Luigi, archivista di 3ª classe nell'amministrazione provinciale, promosso alle 2ª classe (L. 3000).

Rueff Giovanni Battista id. id. id., id., id. id. id.

Padovani Luigi id. di 2ª id id., id alla 1ª id. (L. 3,500).

Adorni Alberto id. di 3ª. id. id, id. alla 2ª. id. (L. 3,000).

Randi Enrico id id. id., id. id. id. id

Con R. decreto del 12 aprile 1888:

Giuliani dottor Mario, copista negli Archivi di Stato, collocato in aspettativa per motivi di salute.

Con RR. decreti del 15 aprile 1888:

Marchesini cav. Rodolfo, consigliere di Corte d'appello, nominato consigliere di Stato. (L 9000).

Bisio dottor Oreste, alunno di 1ª. categoria nell'amministrazione provinciale, nominato sotto segretario nell'amministrazione suddetta (L. 1500)

Peano dottor Camillo, id. id. id., id. id. id.

Conestabile della Staffa conte dottor Antonio id. id. id., id. id. id.

Bacigalupo avv. Giovanni, id. id. id., id. id id.

Kulczycki conte dottor Casimiro, id. id. id, id. id. id.

Furginele dottor Mario, id. id. id, id id. id.

Maluetto dottor Giuseppe, id. id. id., id. id. id.

Olivieri dottor Carlo, id id. id, id. id id.

Tani dottor Alfredo, id id. id, id. id id.

# MINISTERO DEL TESORO

Si rende noto che il pagamento della cedola della Rendita del consolidato italiano 5 % al portatore e mista scadente il 1. luglio 1888 avrà principio in tutte le provincie del Regno col giorno 21 maggio in corso.

Roma, 13 maggio 1888.

*Il Direttore Generale del Tesoro*
CANTONI.

2

*(Le Direzioni dei giornali sono pregate di riprodurre il presente avviso).*

# MINISTERO
## di Agricoltura, Industria e Commercio

**Direzione Generale della Statistica**

**Statistica delle Società cooperative di credito e banche popolari per l'anno 1886.**

*Società esistenti nelle provincie del Veneto*

(Notizie raccolte a tutto il 31 aprile 1888).

Nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno si è iniziata la pubblicazione di alcuni dati sommari della statistica che si sta facendo delle Società cooperative di credito a responsabilità limitata e delle Banche popolari, incominciando con quelle esistenti nel Piemonte. Tale pubblicazione provvisoria si è fatta finora per le provincie del Piemonte (n. 89), per quelle della Lombardia (n. 97), per quelle dell'Emilia (n. 110) e nel presente numero si fa per le provincie del Veneto, indicando per le Società cooperative di credito esistenti in ciascuna di esse:

1. Numero degli Istituti;
2. Numero dei soci al principio ed alla fine dell'anno e movimento di essi durante l'anno stesso;
3. Numero delle azioni nelle quali era diviso il capitale sottoscritto;
4. Numero delle azioni possedute dai soci distinti per professioni;
5. Fondo sociale: capitale e riserva;
6. Versamenti fatti in conto corrente, per deposito a titolo di risparmio e buoni fruttiferi emessi durante l'anno; situazione di ciascuno di questi tre conti alla fine dell'anno;
7. Prestiti, sconti, anticipazioni e pagamenti in conto corrente attivo, fatti durante l'anno; situazione di ognuno dei quattro conti alla fine dell'anno.

Le Società esistenti nel Veneto, che hanno finora risposto ai quesiti proposti dal Ministero sono 30, cioè: Banca popolare cooperativa Zoldana in Forno di Zoldo, Banca agricola di Villa di Villa (provincia di Belluno); Banca cooperativa popolare di Padova, Banca mutua popolare di Cittadella, Banca popolare di credito di Este, Banca popolare cooperativa di Camposampiero, Banca popolare cooperativa di Piove di Sacco (provincia di Padova); Banca popolare cooperativa di Rovigo, Banca popolare cooperativa di Massa Superiore, Banca popolare cooperativa di Lendinara (provincia di Rovigo); Banca popolare di Pieve di Soligo, Banca popolare cooperativa di Motta di Livenza, Banca popolare di Castelfranco Veneto, Banca popolare di Valdobbiadene, Banca popolare di Montebelluna, Banca popolare di Conegliano (provincia di Treviso); Banca cooperativa Udinese in Udine (provincia di Udine); Banca popolare di Dolo, Banca popolare cooperativa di Chioggia, Banca mutua popolare di San Donà di Piave, Banca popolare cooperativa di Noale (provincia di Venezia), Banca mutua popolare di Verona, Banca cooperativa di Legnago (provincia di Verona); Banca popolare di Vicenza, Banca popolare di Lonigo, Banca mutua popolare di Schio, Banca popolare di Arzignano, Banca popolare di Thiene, Banca popolare cooperativa dei Sette Comuni in Asiago, Banca agricola cooperativa di Caldogno (provincia di Vicenza)

Le società che non hanno ancora risposto sono 9, cioè:

Banca mutua di Belluno (provincia di Belluno); Banca popolare cooperativa distrettuale di Monselice (provincia di Padova); Banca mutua popolare cooperativa di Vittorio, Banca mutua popolare cooperativa di Oderzo, Banca popolare di Asolo (provincia di Treviso); Banca mutua popolare di Latisana (provincia di Udine); Banca mutua popolare di Venezia, Banca del Popolo di Venezia (provincia di Venezia); Banca mutua popolare di Valdagno (provincia di Vicenza).

**Numero degli Istituti, dei soci e delle azioni.**

| PROVINCIE | Num. degli Istituti esistenti al 31 dicemb. 1886 | | | Notizie relat. ai 30 Istituti che risposero | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Movim. dei soci durante l'anno 1886 | | | | Num. totale delle azioni al 31 dicem. 1886 |
| | Totale | Risposero ai quesiti | Non risposero ai quesiti | Soci al 1° genn. Num. | Soci entrati duran. l'anno Num. | Soci usciti duran l'anno Num. | Soci al 31 dicem Num. | |
| Belluno . . | 3 | 2 | 1 | — | 375 | — | 375 | 1,719 |
| Padova . . | 6 | 5 | 1 | 5,937 | 493 | 298 | 6,162 | 28,681 |
| Rovigo . . | 3 | 3 | — | 2,011 | 506 | 46 | 2,501 | 6,254 |
| Treviso . . | 9 | 6 | 3 | 5,836 | 310 | 111 | 6,035 | 15,610 |
| Udine . . | 2 | 1 | 1 | 943 | 310 | — | 1,253 | 8.180 |
| Venezia . . | 6 | 4 | 2 | 1,424 | 171 | 45 | 1.550 | 5,945 |
| Verona . | 2 | 2 | — | 2,980 | 348 | 56 | 3,272 | 12,928 |
| Vicenza . . | 8 | 7 | 1 | 11,293 | 1,193 | 461 | 12,025 | 60,134 |
| Totale. | 39 | 30 | 9 | 30,484 | 3,706 | 1,017 | 33,173 | 139451 |

**Numero delle azioni possedute dai soci al 31 dicembre 1886, distinti secondo le professioni da essi esercitate.**

| | Belluno | | Padova | | Rovigo | | Treviso | | Udine | | Venezia | | Verona | | Vicenza | | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N.° delle azioni | N.° dei soci | N.° delle azioni | N.° dei soci | N.° delle azioni | N.° dei soci | N.° delle azioni | N.° dei soci | N.° delle azioni | N.° dei soci | N.° delle azioni | N.° dei soci | N.° delle azioni | N.° dei soci | N.° delle azioni | N.° dei soci | N.° delle azioni | N.° dei soci |
| a) Grandi agricoltori (proprietari e fittabili) | 105 | 8 | 5,284 | 499 | 1,322 | 137 | 2,387 | 344 | 1,260 | 32 | 973 | 90 | 2,187 | 326 | 3,722 | 335 | 17,240 | 1,771 |
| b) Piccoli agricoltori (proprietari, affittaioli e mezzadri) | 833 | 229 | 1,967 | 1,174 | 2,011 | 991 | 5,784 | 2,651 | 3,125 | 421 | 674 | 296 | 1,150 | 779 | 15,937 | 4,926 | 31,481 | 11,467 |
| c) Contadini giornalieri | 21 | 19 | 250 | 220 | 90 | 65 | 239 | 191 | 27 | 17 | 127 | 127 | 29 | 29 | 272 | 344 | 1,055 | 1,012 |
| d) Grandi industriali e commercianti | 90 | 6 | 1,472 | 133 | 466 | 53 | 730 | 180 | 899 | 31 | 337 | 54 | 1,976 | 234 | 2,233 | 227 | 8,203 | 918 |
| e) Piccoli industriali e commercianti, artigiani indipendenti | 470 | 66 | 3,616 | 1,554 | 1,443 | 755 | 2,942 | 1,217 | 1,952 | 430 | 771 | 256 | 2,994 | 665 | 11,412 | 3,083 | 25,600 | 8.026 |
| f) Operai salariati | 22 | 6 | 452 | 349 | 143 | 81 | 260 | 185 | 662 | 227 | 77 | 56 | 33 | 33 | 870 | 743 | 2,519 | 1,680 |
| g) Impiegati, maestri di scuola, professionisti | 96 | 24 | 6,753 | 1,290 | 461 | 253 | 1,941 | 783 | 189 | 71 | 878 | 227 | 1,843 | 569 | 4,885 | 1,189 | 17,046 | 4,406 |
| h) Persone senza determinata professione e minorenni | 82 | 12 | 8,887 | 943 | 318 | 166 | 1,327 | 484 | 66 | 24 | 268 | 83 | 2,716 | 637 | 9,284 | 1,178 | 22,948 | 3,527 |
| Totale | 1,719 | 370 | 28,681 | 6,162 | 6,254 | 2,501 | 15,610 | 6,035 | 8,180 | 1,253 | 4,105 (1) | 1,189 (1) | 12,928 | 3,272 | 48,615 (2) | 12,025 | 126,092 | 32,807 |

(1) Il numero delle azioni (N. 4,105) e quello dei soci (N. 1189) non corrispondono rispettivamente al totale delle azioni sottoscritte (N. 5945) ed al numero dei soci al 31 dicembre (N. 1550); le differenze provengono dal fatto che la Banca popolare cooperativa di Chioggia non ha dato la classificazione nè delle sue azioni (N. 1840) nè de' suoi soci (N. 361).

(2) Il totale di (N. 48615) azioni non corrisponde al numero delle azioni sottoscritte al 31 dicembre 1886 (N. 60,134); la differenza proviene dal fatto che la Banca popolare di Lonigo non ha dato la classificazione delle sue azioni (N. 11,519).

**Fondo sociale dei 30 Istituti al 31 dicembre 1886**

| PROVINCIE | CAPITALE sottoscritto | CAPITALE versato | Fondo di riserva |
|---|---|---|---|
| Belluno | 34,380 | 26,405 | 1,074 |
| Padova | 1,342,580 | 1,337,015 | 633,209 |
| Rovigo | 259,320 | 259,320 | 57,732 |
| Treviso | 467,105 | 463,405 | 219,427 |
| Udine | 201,500 | 198,058 | 10,654 |
| Venezia | 236,200 | 225,875 | 50 745 |
| Verona | 498,518 | 498,122 | 104,032 |
| Vicenza | 2,046,420 | 2,040,175 | 943,682 |
| Totale | 5,089,023 | 5,048,375 | 2,019,555 |

*Versamenti fatti in conto corrente e per deposito a titolo di risparmio; buoni fruttiferi emessi durante l'anno, e situazione di ciascuno di questi tre conti alla fine dell'anno, presso i suddetti 30 Istituti.*

| PROVINCIE | Depositi in conto corrente | | Depositi a risparmio | | Buoni fruttiferi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Versamenti fatti durante il 1886 | Situazione al 31 dicembre 1886 | Versamenti fatti durante il 1886 | Situazione al 31 dicembre 1886 | Emessi durante il 1886 | In circolazione al 31 dicembre 1886 |
| Belluno | 46,200 | 27,501 | 5,587 | 1,824 | 86,443 | 22,845 |
| Padova | 9,311,703 | 5,818,443 | 321,725 | 401,138 | 1,674,620 | 1,524,761 |
| Rovigo | 1,525,180 | 364,926 | 982,197 | 741,352 | 154,700 | 144,567 |
| Treviso | 2,631,295 | 1,352,721 | 435,094 | 392,057 | 1,415,075 | 979,013 |
| Udine | 1,209,002 | 508,372 | 104,716 | 47,299 | — | — |
| Venezia | 1,223,917 | 664,223 | 154,910 | 221,195 | 195,465 | 124,541 |
| Verona | (1) 1,607,578 | 1,919,069 | 542,521 | 1,041,932 | — | — |
| Vicenza | 9,000,123 | 1,035,343 | 14,010,342 | 9,869,942 | 3,098,607 | 2,830,185 |
| Totale | 26,554,998 | 11,690,598 | 16,557,092 | 12,716,739 | 6,624,910 | 5,625,912 |

(1) In questa somma non vi figura l'ammontare dei versamenti fatti presso la Banca mutua popolare di Verona; nelle risposte ai quesiti questo Istituto non l'ha registrato. Al 31 dicembre 1886, la situazione dei depositi in conto corrente era di lire 1,127,037 che si trovano comprese nella somma di lire 1,919,069.

*Prestiti, sconti, anticipazioni e pagamenti in conto corrente attivo, fatti durante l'anno, e situazione di ognuno di questi quattro conti alla fine dell'anno, presso i suddetti 30 Istituti.*

| PROVINCIE | Prestiti | | Sconti | | Anticipazioni contro pegno | | Conti correnti attivi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Accordati durante il 1886 | Situazione al 31 dicembre 1886 | Recapiti scontati durante il 1886 | Situazione al 31 dicembre 1886 | Accordate durante il 1886 | Situazione al 31 dicembre 1886 | Pagamenti fatti ai correntisti durante il 1886 | Situazione al 31 dicembre 1886 |
| Belluno | 108,487 | 30,100 | 450,538 | 60,983 | 14,570 | 8.804 | 36,459 | 10,981 |
| Padova | 12,993,649 | 3,188,799 | 6,304,776 | 2,494,225 | 444,683 | 185,401 | 487,707 | 224,699 |
| Rovigo | 146,953 | 73,830 | 7,299,870 | 1,584,111 | 10,230 | 4,780 | 153,562 | 143,562 |
| Treviso | 10,478,291 | 3,377,625 | 232,445 | 67,187 | 20,795 | 13,495 | 167,044 | 121,556 |
| Udine | — | — | 1,925,733 | 675 691 | 65,357 | 28,015 | — | — |
| Venezia | 1,069,865 | 328,545 | 1,943,013 | 583,657 | 17,035 | 8,084 | 244,046 | 168,785 |
| Verona | 2,867,347 | 950,646 | 7,428,887 | 1,867,148 | 102,754 | 43,454 | 1,571,901 | 269,219 |
| Vicenza | 27,235,110 | 7,813,773 | 5,414,409 | 1,439,196 | 308,402 | 133,879 | 5,289,192 | 1,482,814 |
| Totale | 54,899,702 | 15,763,318 | 30,999,671 | 8,772,198 | 983,826 | 425,912 | 7,949,914 | 2,421,616 |

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*3ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento cioè: n. 695338 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 80, al nome di Morassi Giambattista e Giovanni di Paolo, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Alassio fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Marassi Luigi-Giovanni-Battista e Lazzaro-Maurizio-Giovanni di Paolo, minori ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 26 aprile 1888.

*Il Direttore Generale*: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: n. 696260 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 750, al nome di Chiriotti *Giuseppe* ed Anna di Felice minori sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura dai coniugi Chiriotti Felice e Chiappero Clemenza, domiciliati in Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Chiriotti *Giuseppa* ed Anna di Felice, minori, sotto la patria potestà del padre, e prole nascitura dai coniugi Chiriotti Felice e Chiappero Clemenza domiciliati a Torino, veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 maggio 1888.

*Il Direttore Generale* NOVELLI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento, cioè: dal n. 873663 al n. 873666 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 15 caduna rispettivamente, al nome di Angelini Eleonora, Maria, Antonino e Giuseppe fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Covaliere *Gaetana* vedova Angelini, domiciliati a Napoli, sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi rispettivamente ad Angelini Eleonora, Maria, Antonino e Giuseppe fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Covaliere *Domenica* vedova Angelini ecc., veri proprietarii delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, 18 maggio 1888.

*Il Direttore Generale:* NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: n. 551325 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 60, al nome di Rossignoli *Teodora* fu Angelo, *nubile*, domiciliata in Castelmonferrato, minore, ecc., è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rossignoli *Teodoro* fu Angelo, domiciliato in Castelmonferrato, minore, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 18 maggio 1888.

*Il Direttore Generale:* NOVELLI.

## DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

### Avviso.

Il 20 corrente, in Somma Lombardo, provincia di Milano, ed in Argentera, provincia di Cuneo, è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 21 maggio 1888.

# CONCORSI

## R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra

### Avviso.

Al seguito della deliberazione della Commissione direttiva del R. Conservatorio di S. Lino in S. Pietro di Volterra, in data 27 aprile 1888, viene aperto il concorso al posto di maestra nelle classi di grado inferiore nelle scuole elementari esterne, da conferirsi alle seguenti condizioni:

I. Le concorrenti insieme alla domanda di concorso presenteranno i seguenti titoli giusta l'art. 147 del regolamento 16 febbr 1888, cioè:

1. Patente d'idoneità corrispondente del grado della scuola messa a concorso;
2. Certificato di ginnastica se la patente è di data anteriore all'anno 1879;
3. Certificato medico di sana e robusta costituzione e di mancanza di ogni imperfezione fisica;
4. Certificato di moralità;
5. Certificato penale;
6. Certificato di nascita;
7. Dichiarazione del sindaco di renunzia o di assenso;
8. Attestati comprovanti il servizio prestato precedentemente, e tutti quegli altri documenti che la candidata crederà di presentare nel proprio interesse.

II. La Direzione delle scuole potrà anno per anno cambiare, previo avviso al R. Ispettore scolastico, la classe della insegnante nei limiti dell'insegnamento di grado inferiore

III La retribuzione annua è di lire 400, pagabili a rate mensili posticipate oltre l'alloggio ed il trattamento nell'interno del Conservatorio.

IV. La maestra dovrà convivere nell'interno dell'Istituto e coadiuvare alla disciplina ed all'insegnamento delle alunne interne del Conservatorio stesso nelle ore in cui sarà libera dalle scuole esterne.

V. Il termine utile per presentare le domande è tutto il mese di maggio prossimo.

VI. La nomina della maestra sarà fatta dalla Commissione del Conservatorio insieme alla Commissione scolastica municipale.

Volterra, li 29 aprile 1888

V.: L'operaio cav. avv. E. RUGGIERI.

Visto — *Nulla osta*

Volterra, li 6 maggio 1888.

Il R Ispettore scolastico
R. RECIPUTI.

1

RELAZIONE *sul concorso di Anatomia umana normale nella R. Università di Siena* (Per straordinario)

La Commissione fu costituita dai professori Giacomini, Wlacovich, Romiti, Tafani e Todaro. Si adunò dal giorno 8 al giorno 13 Ottobre 1887 e dopo aver nominato colle norme volute dalle vigenti disposizioni di legge a Presidente Wlacovich, a Segretario Tafani ed a Relatore Romiti, procedette all'esame dei titoli scientifici e didattici dei singoli concorrenti.

I concorrenti furono i seguenti:

Chiarugi Giulio,
Sperino Giuseppe,
Lachi Pilade,
Varaglia Serafino,
Legge Francesco.

Come risulta dagli uniti verbali, tutti i titoli dei concorrenti furono singolarmente apprezzati e giudicati. Il giudizio sull'eleggibilità fu dovuto pronunziare solamente su Chiarugi perchè gli altri l'avevano già ottenuta in precedenti concorsi.

Passando a votazione per schede segrete, Chiarugi riuscì dichiarato eleggibile all'unanimità.

Proceduto si poi, con matura e ponderata discussione, alla graduazione sul merito dei singoli concorrenti, questi vennero classificati nel seguente ordine:

Chiarugi,
Legge,
Lachi,
Sperino e Varaglia a parità di voti.

Stabilita questa graduazione, procedè a determinare i punti assegnati a ciascuno dei concorrenti, con votazione palese, e si ebbe questo risultato:

| | | |
|---|---|---|
| Chiarugi | punti | 38[50 |
| Legge | » | 37[50 |
| Lachi | » | 37[50 |
| Sperino | » | 35[50 |
| Varaglia | » | 35[50 |

Le considerazioni, che guidarono il giudizio della Commissione, furono le seguenti:

1° Il dott. Giulio Chiarugi ha una buona carriera scientifica e didattica, ma dimostra già iniziativa, metodo ed indirizzo buono nella ricerca, spirito d'investigazione e prova del suo merito progressivo nelle varie discipline anatomiche. Se talvolta egli trascende in qualche conclusione, è persuasa però la Commissione che non s'avrà a riscontrare questa menda nei lavori futuri.

2° Nel prof. Francesco Legge si riconosce molta operosità nel coltivare i vari rami delle discipline anatomiche, ma più specialmente attitudine alle ricerche istologiche ed embriologiche, laddove negli studi d'anatomia sistematica è meno completo; ha dato inoltre sufficiente prova didattica. Però la maggior parte dei suoi lavori, benchè alcuno di questi non manchi d'apportar qualche fatto nuovo e segni in esso lui un progresso graduale, sono per lo più di natura confermativa.

3° Il prof. Pilade Lachi dimostra una proficua attività, più specialmente spiegata nel campo delle osservazioni di anatomia sistematica e topografica. Ha inoltre una lunga e lodevole carriera didattica. Benchè non manchi di qualche lavoro d'istologia, e cerchi dimostrare il suo buon volere colle ricerche embriologiche, pur non dà, in questi ultimi rami, garanzie sufficienti.

4° Infine i professori Varaglia e Sperino sono valutati a pari grado, perchè ambedue mostrano ugualmente prove non dubbie nella pratica anatomica, hanno ambedue meriti didattici, ed i loro lavori mostrano un identico indirizzo, illustrando più specialmente dei fatti e delle questioni d'anatomia sistematica macroscopica e microscopica Entrambi si sono occupati di qualche ricerca istologica, ma non hanno lavori di embriologia.

In base a queste considerazioni, la Commissione propone il dott. Giulio Chiarugi a professore straordinario di anatomia umana normale nella R. Università di Siena.

Roma 18 Ottobre 1887

*La Commissione*:
Wlacovich, Presidente,
F. Todaro,
Giacomini Carlo,
Alessandro Tafani,
Guglielmo Romiti, Relatore.

Per Copia conforme
Il Segretario del Consiglio Superiore
TIRATELLI.

# PARTE NON UFFICIALE

## PARLAMENTO NAZIONALE

### CAMERA DEI DEPUTATI

**RESOCONTO SOMMARIO — Lunedì 21 maggio 1888**

*Presidenza del Presidente* BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,30.

QUARTIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

*Seguito della discussione del bilancio del Ministero di agricoltura e commercio.*

GRIMALDI, ministro di agricoltura industria e commercio, ringrazia gli oratori ed il relatore delle benevoli espressioni usate per lui, sebbene alcuni vi abbiano unito delle censure, che egli intende ribattere.

Farà alcune osservazioni preliminari per abbreviare la discussione di questo bilancio, che è la quinta volta che egli si trova a sostenere, caso non troppo comune nei Governi parlamentari.

Suo ideale sarebbe che quei particolari servizi sui quali furono fatte osservazioni e critiche, fossero una volta per sempre ben determinati; ma non spera di avere dalla Camera una soluzione precisa di questi problemi.

Quanto poi alle economie alle quali si è accennato e nelle quali si è insistito, il ministro nota che le osservazioni quanto alle spese dovrebbero farsi dal Parlamento quando son presentati e discussi i disegni di legge; non quando questi vengono ad avere effetto nel bilancio.

Divide quelli che hanno esposto critiche sul suo bilancio in due categorie; cioè quelli che hanno parlato dell'indirizzo generale del suo Ministero, e quelli che hanno parlato di questioni speciali.

Quanto alle considerazioni generali svolte dall'onorevole Paternostro, il ministro osserva che l'opinione dallo stesso oratore manifestata sulla inutilità del Ministero d'agricoltura trova la sua confutazione non tanto nella legge che ricostituiva il Ministero, quanto nei desideri espressi da molti oratori perchè l'azione del Ministero medesimo sia più ampia e più efficace.

E la necessità della funzione che tale Ministero adempie venne riconosciuta dal paese meglio ammaestrato nei liberi reggimenti, l'Inghilterra, dove ora si pensa d'istituire il Ministero d'agricoltura; non che dall'attuale presidente del Consiglio, che altre volte ebbe a caldeggiarne la soppressione.

Conviene del resto con l'onorevole Mussi che lo Stato non debba ostacolare l'iniziativa privata, ma soltanto incoraggiarla, sovvenirla ed eccitarla; e ciò è tanto più necessario in un paese nuovo ed impreparato alla lotta economica. Oltre di che, il gradimento ed il plauso con cui paese e Parlamento promuovono ed accolgono l'azione dello Stato, per quanto si attiene all'agricoltura, alle industrie ed ai commerci, è una prova delle utilità di azione siffatta; la quale non può essere esercitata da chi ha funzioni di ben altra natura.

Senza dire che molta di quell'azione, e forse la più preziosa, come quella che si esercita sugli altri organi del potere esecutivo, rimane occulta ed inapprezzata.

Ma non si può pretendere dal Ministero che esso concorra al miglioramento ed alla specializzazione delle colture se non con esperimenti, con incoraggiamenti e con la diffusione del credito agrario.

Assicura l'onorevole Paternostro che, come si interessa dell'effetto dei tributi sull'agricoltura, così non trascura di studiare e seguire quell'insieme dei fenomeni che si manifestano con le tariffe ferroviarie e possono con le medesime essere temperati; come dimostra la relazione sui servizi commerciali non ha guari pubblicata.

Deplora per altro che gli sforzi da lui fatti per sostenere le spese dei servizi, nel minor limite possibile, non siano stati generalmente approvati; mentre è generale il desiderio delle economie in un momento in cui i contribuenti sono minacciati da nuovi balzelli. Ed augura che venga presto il momento in cui le finanze consentano di ampliare quelli, tra i servizi del suo Ministero, che rispondono alla funzione propria del Ministero stesso.

Rispondendo all'onorevole Arnaboldi, dice che il suo discorso sarebbe stato opportuno se pronunziato alcuni anni or sono, prima che della agricoltura il Parlamento avesse discusso largamente. Nè può accettare l'accusa che il Governo, sia nell'ordine legislativo che in quello amministrativo, non abbia fatto quanto poteva per l'agricoltura, con la tariffa doganale, col dazio sui cereali e via dicendo; nè può ammettere che si debba creare un dualismo fra l'industria agricola e quella manifatturiera che hanno eguali titoli al favore e alla protezione del Governo.

Non intende la ragione che ha consigliato alcuni oratori a chiedere

che alcuni servizi siano trasportati dal suo ad altro Ministero; dappoichè, da chiunque diretti, questi servizi procederanno sempre nello stesso modo, qualora non siano migliorati, se occorrano migliorie. E in ogni modo ricorda che il Governo, come ne ha facoltà dalla legge dei Ministeri, pensa di meglio ordinare tutti quanti i servizi dello Stato.

Difende dalle critiche dell'on. Plebano il servizio metereologico, e da quelle dell'on. Siacci il servizio geodinamico; i quali servizi non dipendono punto dal servizio astronomico; e solamente sono diretti da una sola persona per economia di bilancio.

E altresì dichiara non essere opportuno discutere provvedimenti che, come quello relativo all'osservatorio di Rocca di Papa, sono stati, in anni decorsi, creati da voti del Parlamento.

Fa la storia del servizio dei pesi e misure che, nel 1860, fu dal conte Di Cavour affidato al dicastero dell'agricoltura, e poi due volte passato a quello delle finanze, e dice che non crede utile discutere ancora di argomenti che tante volte occuparono l'attenzione della Camera.

E crede poi giusto che questo servizio, che altro non è se non una tutela commerciale, rimanga affidato al Ministero del commercio, che lo considera non sotto un punto di vista fiscale, ma da un punto di vista esclusivamente economico e anche politico.

Dimostra anche il buon andamento di questo servizio, che, confrontato fra il 1870 e oggi, costa assai meno e frutta molto di più al bilancio dello Stato; ma dichiara di non rifiutarsi a studiare le riforme che sia possibile di portarvi. (Approvazioni — L'onorevole ministro si riposa).

TAVERNA presenta la relazione sul bilancio della guerra.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura e commercio, riprende a parlare e accennando al servizio dell'economato, nota che nel bilancio che si discute si è ottenuta una economia di lire 347,000; e poi spiega partitamente il meccanismo del servizio medesimo (quest'anno modificato in modo da render più facile il controllo nel Parlamento) sostenendo che meglio è avere un ufficio unico, piuttosto che tanti ufficii per quanti sono i dicasteri ai quali deve provvedere.

Risponde poi all'on. Plebano che le tariffe dell'economato generale sono molte più basse di quelle della Camera dei deputati, e che egli fu tratto in inganno quando si indusse ad affermare il contrario; e all'onor. Roux dà spiegazioni sul consumo degli oggetti di cancelleria, e sulle pubblicazioni fatte da altri Ministeri.

Spiega le ragioni del costo, apparentemente grande, di alcune pubblicazioni del Ministero; e promette del resto di continuare gli studi per realizzare sempre nuove economie.

All'onorevole Vigoni, il quale desidera che il servizio dei boschi demaniali inalienabili passi dal Ministero di agricoltura a quello delle finanze, fa osservare come in Francia siasi da molto tempo caldeggiata e finalmente sia trionfata l'idea inversa.

Gli fa pure osservare come i boschi demaniali inalienabili siano ben di una natura speciale, giacchè servono per creare dei boschi modello; e nei momenti attuali nei quali urge tanto di rimboschire, considerando anche che tutto il servizio dell'ispezione forestale dipende dal Ministero d'agricoltura, non crede in nessuna guisa opportuno che vengano sottratti alla giurisdizione di questo Ministero.

Del resto le spese di amministrazione non sono così ingenti come asserisce l'onorevole Vigoni.

Esaurito questo argomento, parla degli appunti che si sono fatti sul personale dell'amministrazione centrale. Riguardo ai *comandati*, fa osservare che sei di essi sono compresi nella pianta organica approvata dalla Camera, quindi l'inconveniente non è così grave, come qualcuno ha lamentato. Se la Camera volesse aboliti i *comandati* dovrebbe modificare la legge.

Venendo poi al servizio ippico, fa osservare all'onorevole Paternostro, che la somma iscritta nel bilancio, è la conseguenza necessaria della legge, che su questo argomento fu approvata a grandissima maggioranza dalla Camera, l'anno scorso

All'onorevole Roux dà pure spiegazioni intorno al Consiglio ippico, e gli dimostra le difficoltà sorte per la scelta di alcuni membri di questo Consiglio.

Parla poi della proposta degli onorevoli Costa ed Odescalchi sulle Società cooperative e, non entrando nel merito della professione di fede fatta da questi due deputati, risponde direttamente ai loro appunti ed alle loro domande.

Dice all'onorevole Costa, che fu adempita la promessa fatta dal ministro e dalla Commissione, giacchè è stato già presentato un disegno di legge, che modifica la legge attuale sulla contabilità dello Stato.

Attualmente questo disegno di legge è *sub judice*, cioè è sotto l'esame della Commissione parlamentare e della Camera.

Quanto poi alla proposta, che ha fatto l'onorevole Costa, e che ha sostenuto l'onorevole Odescalchi di stabilire un fondo a prò delle società cooperative di lavoro, la crede per lo meno prematura, giacchè non è stato ancora votato il disegno di legge, al quale testè accennava, che autorizza le Società cooperative ad imprendere dei lavori; inoltre crede che il sistema dei sussidi abbia molti inconvenienti, giacchè il ministro non saprebbe come distribuire un fondo di 50 o 100 mila lire tra moltissime Società operaie.

Del resto, la questione sociale, si risolve rendendo possibile e facile il lavoro alle classi operaie, e non iscrivendo in bilancio un fondo a loro favore.

Ed a proposito dei concetti liberali del Governo, cita la legge sulle Società di mutuo soccorso, che crede la più liberale che in proposito siasi potuto redigere.

L'onorevole Costa ha detto che la gran maggioranza delle Società di mutuo soccorso, non ha profittato dei beneficii della legge; ciò può esser vero, ma se si esaminasse davvicino il fenomeno forse se ne troverebbero le spiegazioni. Ad ogni modo tiene ad affermare che le principali Società di mutuo soccorso ne hanno profittato, e che il Governo tutto ha fatto per dare l'interpretazione più liberale possibile alla legge.

All'onorevole Armirotti, che ha parlato della mancanza di campioni nella scuola di commercio di Genova, risponde che provvederà, però non può farlo con molta efficacia e prontezza, perchè deve impiegare soltanto gli scarsi mezzi dei quali dispone la scuola. Risponde pure all'onorevole Paternostro che, come egli desidera, sarà pubblicato l'elenco ragionato degli allievi.

Viene ora al gravissimo argomento degli insegnamenti agrario ed industriale.

Cominciando dall'insegnamento agrario dice che bisogna distinguerlo in insegnamento superiore, secondario ed elementare. Ora per l'insegnamento superiore, crede che le scuole debbano essere poche ma buone, per l'insegnamento secondario provvedono gl'istituti tecnici, per l'insegnamento elementare crede che debba essere molto diffuso.

Dimostra che è conforme allo spirito delle leggi vigenti, e che il gran numero delle scuole non è una cosa speciale per l'Italia, ma si trova anche in Germania.

Perciò non può accettare tutte le osservazioni che si sono fatte contro la molteplicità delle scuole.

Del resto è più facile fare in generale queste osservazioni anzichè indicare quali scuole si debbano sopprimere. Dà spiegazioni sul costo medio degli alunni, e si dice pronto a dimostrarne l'esattezza quando la Camera lo vorrà.

Consente con gli onorevoli Caetani e Trompeo nell'apprezzare le scuole di Fermo e di Biella, che riconosce degne di tutta la considerazione e la benevolenza del Parlamento e del Governo.

Espone i suoi criteri per le scuole di arte applicata all'industria, e di arti e mestieri; e promette che ripresenterà il disegno di legge al quale hanno alluso gli onorevoli Caetani, Colombo e Trompeo.

Fa notare la variazione introdotta da lui quest'anno nel suo bilancio, riducendo ad un solo i due capitoli nei quali erano prima stanziati i fondi per le scuole professionali.

All'onorevole Mussi risponde che egli è lieto della prosperità del Museo commerciale di Milano, e, mentre dichiara che prende impegno di accrescerne l'assegno, portandolo a lire 10,000, promette che non creerà altri Musei, senza un voto della Camera.

Dichiara all'onorevole Arbib, che egli non può avere che parole as-

sai misurate sulla quistione da lui sollevata: ma il Ministero di agricoltura e commercio si prepara con opportuni studi a trarre tutto il vantaggio possibile dalla nostra colonia.

Poco si può fare mentre è ancora pendente un'azione diplomatica e militare: pure l'autorità militare, cui è lieto di tributare la dovuta lode, prepara elementi e raccoglie notizie che riusciranno un giorno preziose

Così egli ha finito e gli pare di aver compito il suo dovere; si compiace che l'onorevole Paternostro abbia fatto sentire in quest'aula una voce di protesta contro la tendenza di aspettare tutto dallo Stato.

Il Governo è lontano da ogni dottrina eccessiva, e tale si è dimostrato cogli atti suoi. Spera che non gli mancherà, come non gli è mancata, la fiducia del Parlamento. (Vive approvazioni).

COSTA ANDREA espone le ragioni per le quali egli deve mantenere il suo ordine del giorno. La modificazione, proposta alla legge di contabilità, di portare a lire 20,000 il limite per essere dispensati dalla formalità degli incanti non può sodisfarlo.

Egli ha mirato e mira a ben'altro: e crede che sia nell'interesse della civiltà favorire le Società cooperative nelle quali è un principio di vita nuova. Una proposta come quella che egli fa dovrebbe essere accolta dalla Camera senza guardare d'onde è venuta.

PATERNOSTRO è dolente di essere stato forse franteso.

Protestando contro la tendenza a creare uno Stato onnipotente, egli non intendeva augurare che si giungesse ad uno Stato completamente passivo.

Egli vuole che lo Stato aiuti tutte le iniziative private degne di incoraggiamento; e non gli pare che l'aiuto debba venire dal solo Ministero di agricoltura, ma da tutto il Governo, il quale con un indirizzo generale, conforme agli interessi del paese, può fare molto di più che non si faccia concedendo sussidi

Non è d'avviso che a nulla giovino le discussioni che non finiscono con un voto concreto della Camera: giovano, se non altro, per gli anni avvenire.

Riconosce giuste le risposte date dall'onorevole ministro intorno al servizio ippico, e finisce rallegrandosi del modo in cui ha proceduto la discussione.

PLEBANO e BONFADINI si riservano di parlare quando si esamineranno i capitoli

MUSSI ringrazia il ministro della sua dichiarazione.

PRESIDENTE dà lettura del seguente ordine del giorno proposto dall'onorevole Costa Andrea:

« La Camera, nell'intendimento di migliorare le condizioni delle classi lavoratrici, invita il ministro di agricoltura, industria e commercio, di associarsi coi suoi colleghi dei lavori pubblici e delle finanze, per presentare, entro quest'anno, un disegno di legge che modifichi la legge di contabilità e quella dei lavori pubblici in modo che le Società cooperative di operai possano partecipare direttamente alla esecuzione di opere pubbliche; delibera inoltre che, nella parte ordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura e commercio sia assegnata una somma di 100 mila lire annue all'oggetto di accreditare, sotto la responsabilità del ministro, quelle associazioni cooperative di operai che fossero in grado di assumere opere pubbliche, e incoraggiare quelle che fossero per sorgere e che offrissero garanzia di solidità. »

LUCCA, relatore, crede che anche la Commissione del bilancio non possa accettare l'ordine del giorno come non l'ha accettato il Governo.

GRIMALDI, ministro di agricoltura e commercio, prega l'onorevole Costa di ritirare il suo ordine del giorno per non pregiudicare la quistione.

COSTA ritira la prima parte del suo ordine del giorno, e mantiene la seconda che comincia dalle parole *delibera inoltre*, ecc.

(Posta a partito non è approvata).

PRESIDENTE: la discussione generale è chiusa; si incomincerà l'esame dei capitoli.

(Approvansi i capitoli dal 1° al 7°).

FAINA sul capitolo 8° domanda che si agevolino gli abbonamenti per i telegrammi meteorici.

GRIMALDI, ministro dei lavori pubblici, promette di studiare la questione.

(Approvansi i capitoli dal n 8 al n. 11).

DE ROLLAND, sul capitolo 12, insiste sulla necessità delle scuole pratiche d'agricoltura, e ringrazia ministro e Commissione dello stanziamento proposto per la scuola d'Aosta.

*Discussione sull'ordine del giorno*

BERTOLÈ VIALE, ministro della guerra, propone che il disegno di legge inscritto nell'ordine del giorno al n. 10, relativo alla leva militare dei giovani nati nel 1868, sia discusso domani in principio di seduta.

(È così stabilito).

*Presentazione di relazione*

NOCITO presenta la relazione intorno al disegno di legge per concedere la nazionalità italiana al signor Matteo Maurocordato.

La seduta termina alle 6,50.

## TELEGRAMMI

### (AGENZIA STEFANI)

NAPOLI, 21. — Da Massaua è arrivato il *San Gottardo* con tre compagnie di bersaglieri, una batteria col capitano Michelini; il colonnello Francesconi ed il maggiore Aste.

BARCELLONA, 20. — La Regina-Reggente è stata ricevuta nella sezione italiana dal presidente del Comitato comm. Guglielmo Castellani.

S. M. ebbe parole oltremodo lusinghiere per l'Italia e promise di fare una nuova visita alla sezione, quando sarà completamente ordinata.

BARCELLONA, 21. — Ventimila persone, ieri, visitarono l'Esposizione.

La sala in cui si diede il banchetto in onore dei principi esteri presentava un colpo d'occhio magnifico. I principi col loro séguito, i ministri, gli ambasciatori ed i comandanti delle squadre vi assistevano.

Durante la sera, una cartuccia di dinamite, posta sotto la scala di una casa. esplose, ma non si ebbe a deplorare nessuna vittima.

BERLINO, 21. — Lo stato dell'Imperatore fu, ieri, abbastanza buono. S. M. scese a mezzogiorno nel giardino e vi passò parecchie ore. Fece una passeggiata in vettura, ma cessò, causa la pioggia.

Anche iersera, l'Imperatore si mostrò alla finestra del Palazzo, e venne acclamato dalla folla.

BERLINO, 21. — L'Imperatore ha passato una notte soddisfacente Stamane, alle ore 10, S. M. si è affacciata, in uniforme alla finestra.

VIENNA, 21. — Notizie di buona fonte, pervenute dal Montenegro, dall'Albania e dalla Canea, assicurano che non si è preparato in quelle località, nè vi si prepara, alcun movimento rivoluzionario e che le voci sparse in proposito nei giornali sono prette invenzioni.

LONDRA, 21. — Il *Times* ha da Costantinopoli: « La prossima partenza degli ambasciatori di Germania e di Austria-Ungheria per un lungo congedo è considerata come una prova che nessuna questione inquietante preoccupa attualmente questi circoli diplomatici. »

DUBLINO, 20 — Parecchie migliaia di cattolici di Dublino si sono riuniti oggi nel Phoenix-Park e hanno protestato rispettosamente contro il noto decreto del Sant'Uffizio

La riunione era presieduta dal lord Mayor. Vi assistevano parecchi membri del Parlamento.

O' Brien disapprovò vivamente l'ingerenza del Vaticano negli affari politici dell'Irlanda; disse che il popolo irlandese, che ha già abbastanza nemici, trova crudele d'essere attaccato da coloro stessi, da cui aveva diritto di sperare un altro trattamento.

Nessun prete assisteva al *meeting*.

## Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 21 maggio 1888.

| VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA | GODIMENTO | Valore nominale | Capitale versato | Prezzi in contanti | Corso Med. | Prezzi nominali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENDITA 5 0/0 prima grida | 1° gennaio 1888 | — | — | » | » | 98 17½ f. c. |
| RENDITA 5 0/0 seconda grida | — | — | — | 98 17½ | 98 17½ | » |
| Detta 3 0/0 prima grida | 1° aprile 1888 | — | — | » | » | » |
| Detta 3 0/0 seconda grida | » | — | — | » | » | 65 50 |
| Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64 | » | — | — | » | » | 97 25 |
| Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0 | » | — | — | » | » | 95 » |
| Prestito Romano Blount 5 0/0 | » | — | — | » | » | 94 75 |
| Detto Rothschild 5 0/0 | 1° dicembre 1887 | — | — | » | » | 99 50 |
| **Obbligazioni municipali e Credito fondiario.** | | | | | | |
| Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0 | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 prima emissione | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 seconda emissione | » | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette 4 0/0 terza emissione | » | 500 | 500 | » | » | 482 » |
| Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito | » | 500 | 500 | » | » | 456 » |
| Dette Credito Fondiario Banca Nazionale | » | 500 | 500 | » | » | 472 » |
| Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia | » | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Credito Fondiario Banco di Napoli | » | 500 | 500 | » | » | » |
| **Azioni Strade Ferrate.** | | | | | | |
| Azioni Ferrovie Meridionali | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | 806 » |
| Dette Ferrovie Mediterranee | » | 500 | 500 | » | » | 623 » |
| Dette Ferrovie Sarde (Preferenza) | » | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss. | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| **Azioni Banche e Società diverse.** | | | | | | |
| Azioni Banca Nazionale | 1° gennaio 1888 | 1000 | 750 | » | » | 2120 » |
| Dette Banca Romana | » | 1000 | 1000 | » | » | 1190 » |
| Dette Banca Generale | » | 500 | 250 | » | » | » |
| Dette Banca di Roma | » | 500 | 250 | » | » | 678 » |
| Dette Banca Tiberina | » | 200 | 200 | » | » | 435 » |
| Dette Banca Industriale e Commerciale | » | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Banca detta (Certificati provvisori) | 1° gennaio 1889 | 500 | 250 | » | » | 545 » |
| Dette Banca Provinciale | » | 250 | 250 | » | » | 250 » |
| Dette Società di Credito Mobiliare Italiano | » | 500 | 400 | » | » | 985 » |
| Dette Società di Credito Meridionale | » | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam. | 1° genn. 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888 | 1° gennaio 1888 | 500 | 250 | » | » | 1150 » |
| Dette Società Acqua Marcia | » | 500 | 500 | » | » | 1950 » |
| Dette Società Italiana per Condotte d'acqua | » | 500 | 250 | » | » | 470 » |
| Dette Società Immobiliare | » | 500 | 380 | » | » | » |
| Dette Società dei Molini e Magazzini Generali | » | 250 | 250 | » | » | 270 » |
| Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche | — | 100 | 100 | » | » | » |
| Dette Società Generale per l'illuminazione | 1° gennaio 1888 | 100 | 100 | » | » | 95 » |
| Dette Società Anonima Tramwai Omnibus | 1° gennaio 1887 | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società Fondiaria Italiana | 1° gennaio 1888 | 150 | 150 | » | » | 255 » |
| Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio | 1° aprile 1888 | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società dei Materiali Laterizi | » | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società Navigazione Generale Italiana | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | 364 » |
| Dette Società Metallurgica Italiana | » | 500 | 500 | » | » | 610 » |
| **Azioni Società di assicurazioni.** | | | | | | |
| Azioni Fondiarie Incendi | » | 500 | 100 | » | » | » |
| Dette Fondiarie Vita | » | 250 | 125 | » | » | » |
| **Obbligazioni diverse.** | | | | | | |
| Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887 | » | 500 | 500 | » | » | 290 » |
| Obbligazioni Società Immobiliare | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | 502 » |
| Dette Società Immobiliare 4 0/0 | » | 250 | 250 | » | » | » |
| Dette Società Acqua Marcia | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Strade Ferrate Meridionali | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0 | 1° aprile 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro) | » | 300 | 300 | » | » | » |
| Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II. | 1° gennaio 1888 | 300 | 300 | » | » | » |
| **Titoli a quotazione speciale.** | | | | | | |
| Buoni Meridionali 6 0/0 | 1° gennaio 1888 | 500 | 500 | » | » | » |
| Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana | 1° aprile 1888 | 25 | 25 | » | » | » |

| Sconto | CAMBI | | Prezzi medi | Prezzi fatti | Prezzi nominali |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 ½ | Francia | 90 g. | » | » | 99 85 |
| | Parigi | *chèques* | » | » | 100 52½ |
| 3 | Londra | 90 g. | » | » | 25 24 |
| | | *chèques* | » | » | » |
| | Vienna e Trieste | 90 g. | » | » | » |
| | Germania | 90 g. | » | » | » |
| | | *chèques* | » | » | » |

Sconto di Banca 5 ½ 0/0 — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi ⎫<br>Prezzi di Compensazione ⎭ 28 maggio<br>Compensazione . . . 29 id.<br>Liquidazione . . . 30. id.

*Il Sindaco:* MARIO BONELLI.

**Prezzi in liquidazione:**

Az. Banca Generale 662 25, fine corr.

Az. Banca Industriale e Commerciale 570, fine corr.

Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1456, 1457, 1458 fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 1131, fine corr.

Az. Soc. Anonima Tramway Omnibus 235, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 19 maggio 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 98 073.<br>Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 95 903.<br>Consolidato 3 0/0 nominale lire 62 812.<br>Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 61 520.

V. TROCCHI, *presidente*.

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE